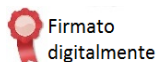


Pubblicato

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4884 del 2026, proposto da [REDACTED],
rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, che si dichiarano
antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cineca, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania e
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2283/2026.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi di Catania e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2026 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l'avvocato Michele Bonetti;

1.- Ritenuto che nelle procedure concorsuali, o in senso lato selettive, il principio generale da applicare è quello che fa perno sulla assegnazione delle sedi ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria;

2.- Rilevato che l'attuale disciplina del c.d. "semestre filtro" non sembra prevedere, fermo l'approfondimento del merito, un meccanismo rispettoso del principio meritocratico, in quanto non consente di riassegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti lasciati liberi dagli studenti che hanno rinunciato ad immatricolarsi, con la conseguenza che, mentre nel sistema previgente lo studente rimaneva inserito in graduatoria nazionale, potendo risultare "prenotato" e beneficiando degli scorrimenti successivi in base al punteggio conseguito, il modello attuale, invece, prevede la pubblicazione di una prima graduatoria e stabilisce un brevissimo termine per

l'immatricolazione o iscrizione; l'alternativa è la definitiva esclusione dagli scorrimenti per chi non si iscrive. Ne consegue che lo studente, costretto a una scelta immediata e irreversibile, perde ogni possibilità di ripescaggio anche in presenza di punteggi elevati e di posti che si renderanno successivamente disponibili;

3.- Considerato che la Sezione (ordinanza cautelare n. 2001/2026) ha già fatto applicazione del principio meritocratico in relazione alla fattispecie del sistema di calcolo basato sul recupero e sulla doppia valutazione;

4.- Ritenuta, di conseguenza, la illogicità di riservare gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 alle sole istanze di cambio di sede per gravi motivi e alle iscrizioni ad anni successivi al primo, posto che la priorità deve essere quella del rispetto dell'ordine di graduatoria;

5.- Considerato, altresì, che ricorre il pericolo di un danno grave e irreparabile suscettibile di derivare dall'esecuzione del provvedimento impugnato, stante l'assegnazione alla ricorrente della terza sede prescelta;

6.- Rilevato che esistono allo stato posti liberi che potrebbero soddisfare le preferenze manifestate con priorità dalla ricorrente, con la conseguenza che l'amministrazione dovrà rideterminarsi sulla sede da assegnare alla ricorrente;

7.- Le spese del doppio grado cautelare sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 4884/2026) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Condanna le amministrazioni appellate alla refusione delle spese del doppio grado cautelare nella misura di complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente F/F

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

L'ESTENSORE

Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE

Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO

